

STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI

dell'ALTA ANAUNIA

Articolo 37 del C.E.L. Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Allegato alla deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia
n. 11 del 18.09.2025

PREAMBOLO

L'Unione dei Comuni Alta Anaunia costituisce la sintesi di un lungo ed articolato cammino, avviato nel 2013 dalle Amministrazioni comunali di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico con l'originario obiettivo di giungere a fusione.

La consultazione referendaria tenutasi il 14 dicembre 2014 non ha però raggiunto complessivamente l'esito favorevole indispensabile per poter avviare il processo di fusione.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione.

A far data dal 1° gennaio 2025 anche il Comune di Ronzone ha esercitato la facoltà di recesso ed è uscito dall'Unione.

Ora l'ente Unione è formato da soli due enti.

I Comuni, che oggi scelgono di proseguire nel cammino intrapreso, fanno parte di un territorio omogeneo, tanto dal punto di vista territoriale che socio-economico e ormai da parecchi anni condividono la gestione dei servizi attraverso l'Unione, ente sul quale si stanno facendo da anni valutazioni sulla sua evoluzione in gestioni associate, in quanto sistema più snello a livello di adempimenti amministrativi/contabili.

Accomunano le due Amministrazioni facenti parte dell'Unione sia il mondo del volontariato per cui è stata fatta una politica di contribuzione unitaria, sia il settore produttivo che opera indistintamente su tutto il territorio. Le Amministrazioni comunali, oltre alla gestione dei servizi comunali, hanno attivato collaborazioni fruttuose, condividendo molteplici esperienze e siglando nel tempo numerose convenzioni.

La gestione unitaria del territorio, sperimentata negli ultimi anni, ha inciso positivamente, sulla qualità dei servizi ai cittadini, favorendo le economie di scala e valorizzando le professionalità presenti all'interno delle amministrazioni, nell'ottica di una specializzazione resa oggi indispensabile dalla sempre maggiore complessità normativa, che si intende mutuare attraverso le costruende gestioni associate.

Il perseguimento di questi obiettivi, anche mediante gestioni associate, è una scelta di responsabilità da parte degli amministratori, volta a garantire un miglior livello di efficienza dei servizi resi alla cittadinanza, e la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale di un territorio di rara bellezza.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo denominato **"UNIONE DEI COMUNI dell'ALTA ANAUNIA"**. L'Unione è composta dai Comuni di Cavareno e Romeno ed è aperta all'adesione di altri Comuni.
2. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

Articolo 2

Finalità e obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) favorire la progressiva integrazione e gestione unitaria dei servizi, delle funzioni, dei compiti e delle attività dei Comuni appartenenti all'Unione per conseguire più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) assicurare forme di collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici;
 - c) promuovere e concorrere a promuovere lo sviluppo socio-economico dei Comuni appartenenti all'Unione, favorendo la partecipazione di altri soggetti pubblici e di soggetti privati alle iniziative di sviluppo del territorio;
 - d) promuovere l'equilibrato sviluppo del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente nonché della salute dei cittadini;
 - e) valorizzare il patrimonio storico ed artistico dei Comuni e le loro tradizioni culturali;
 - f) investire sulle strutture e sui servizi che possano garantire un miglioramento della qualità di vita della popolazione;
 - g) favorire l'integrazione fra Comuni;
 - h) creare le migliori condizioni affinché le Amministrazioni comunali e le popolazioni interessate possano addivenire alla fusione tra i Comuni aderenti.

Articolo 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'Unione favorisce il ricorso alle tecnologie informatiche quale strumento prioritario per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. L'Unione assicura ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi ed alle funzioni gestite attraverso tutti gli uffici che ad essa facciano riferimento, indipendentemente dalla loro collocazione fisica presso i Comuni aderenti.

Articolo 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale dell'Unione è situata presso il Comune di Cavareno. La distribuzione degli uffici sul territorio deve garantire la razionalizzazione dei servizi al cittadino e la razionalizzazione delle risorse.
2. Gli organi possono riunirsi in luoghi diversi rispetto alla sede dell'Unione, purché di norma compreso nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.
3. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati con deliberazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del

Presidente dell'Unione.

TITOLO II COSTITUZIONE E SVILUPPO DELL'UNIONE

Articolo 5 Costituzione

1. Lo Statuto deve essere approvato, nel medesimo testo, dai Consigli comunali degli enti appartenenti all'Unione con le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 6 Durata

1. L'Unione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.
2. Il recesso da parte di uno solo dei due Enti deve essere deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Se il recesso è deliberato da entrambi i consigli comunali, produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine i componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente che esercita il recesso, decadono.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il Comune che esercita il recesso rinuncia a tutti i diritti relativi a beni mobili e immobili e ad ogni altro diritto connesso a situazioni di ogni genere e specie di cui risulta titolare l'Unione al momento del recesso. Nel caso di recesso deliberato da entrambi i Consigli Comunali, si procederà allo scioglimento dell'Ente Unione ai sensi del successivo art. 9
4. I contratti stipulati dall'Unione in nome proprio e per conto del Comune che esercita il recesso vincolano il Comune, dopo il recesso e fino a scadenza, a fruire della relativa prestazione ed a liquidare all'Unione il corrispettivo determinato sulla base dei criteri in precedenza utilizzati.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di personale di cui all'articolo 9 commi 4 e 5, dando comunque priorità alle valutazioni ed esigenze espresse dall'Unione.

Articolo 8 Adesione di altri Comuni

1. Ulteriori Comuni possono richiedere di aderire all'Unione.
2. La procedura di adesione prevede:
 - la predisposizione, da parte della Giunta dell'Unione, delle proposte di modifica del presente Statuto necessarie per consentire l'ingresso del o dei nuovo/i Ente/i;
 - l'approvazione della proposta di Statuto da parte di tutti i Consigli comunali con le maggioranze previste dal presente Statuto;
 - l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dell'Unione a maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. L'adesione ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario, purché assunta entro il 30 settembre.

Articolo 9 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie e successivamente recepite dal Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:
 - a) La decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) Le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) La destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

- d) Il soggetto individuato come liquidatore;
- e) il personale assegnato per completare il processo di scioglimento dell'ente unitamente al soggetto liquidatore;
- f) durata dell'ente in "gestione liquidatoria";

2. Per definire i rapporti finanziari viene dovrà essere predisposto un piano di riparto delle attività e delle passività, redatto prendendo a riferimento i criteri previsti per la compartecipazione dei Comuni al finanziamento dell'Unione. Gli eventuali beni messi a disposizione dai singoli Comuni rientrano nella disponibilità degli stessi.
3. La proposta di riparto dovrà essere approvata da tutti i Consigli Comunali ed il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera tale da garantire la continuità amministrativa.
4. Nella sistemazione dei rapporti di lavoro facenti capo all'Unione, si adotta il principio che ciascun Comune riacquisterà nella propria dotazione organica prioritariamente quello a suo tempo trasferito all'Unione con l'istituto della mobilità.
5. Per il restante personale si dovrà in ogni caso provvedere in sede di riparto, nel rispetto del principio di salvaguardia occupazionale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Articolo 10 **Fusione dei Comuni**

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO**

Articolo 11 **Organi**

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta, il Presidente e l'organo di revisione contabile.

Articolo 12 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da tre rappresentanti per ciascun Comune dell'Unione compreso il Presidente dell'Unione.
2. Ogni Comune aderente è rappresentato nel Consiglio dal rispettivo Sindaco, membro di diritto, e da due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale tra i consiglieri o tra gli assessori dei Comuni se esterni, di cui uno rappresentativo della maggioranza e uno della minoranza, ove presente. A tal fine la votazione avviene con il sistema di voto limitato ad uno.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.
4. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Il Consiglio dell'Unione ha durata analoga a quella dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti; è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede tempestivamente al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Articolo 13 **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno.
4. Con regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Consiglio disciplina le norme

relative al proprio funzionamento.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, società qualora tale competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge.

Articolo 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
4. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 15

La Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti sono denominati Assessori.
3. Fermo restando il generale potere di sostituzione del Vicesindaco, i Sindaci membri della Giunta possono delegare per iscritto, in caso di loro assenza o impedimento temporaneo, altri soggetti membri delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione, alla partecipazione alle riunioni dell'organo.
4. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 16

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di responsabilità.

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dalla Giunta tra i propri componenti.
2. Il vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.

Articolo 18

Competenze del Presidente

1. Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Unione, oltre alle funzioni proprie, svolge anche quelle attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con la legge e con il presente Statuto.
2. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unitarietà di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

4. Il Presidente ricopre anche le funzioni di presidente del consiglio dell'Unione.

Articolo 19

L'organo di revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta, il collegio dei revisori al quale viene affidata la revisione economico finanziaria dell'Unione.
2. Si applicano le disposizioni previste per l'organo di revisione dei Comuni, in quanto compatibili.

TITOLO IV LE COMPETENZE

Articolo 20

Oggetto

1. Fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dalle disposizioni provinciali ad altri enti, in particolare alla Comunità della Valle di Non, possono essere affidati all'Unione i seguenti servizi e funzioni, con contestuale trasferimento delle connesse potestà amministrative:
 - a. Segreteria comunale;
 - b. Gestione economica e giuridica del personale;
 - c. Gestione economica e finanziaria;
 - d. Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
 - e. Ufficio tecnico;
 - f. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - g. Polizia locale;
 - h. Istruzione pubblica;
 - i. Attività culturali e/o gestione dei beni culturali;
 - j. Attività sportive e/o gestione delle strutture sportive;
 - k. Attività nel settore turistico;
 - l. Viabilità e circolazione stradale e servizi connessi;
 - m. Illuminazione pubblica;
 - n. Urbanistica e gestione del territorio;
 - o. Servizio idrico integrato;
 - p. Servizio smaltimento rifiuti;
 - q. Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde;
 - r. Asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori;
 - s. Servizio necroscopico e cimiteriale;
 - t. Servizi relativi al commercio;
2. Sono altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni componenti, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale nonché la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti, la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale. Ove l'attività di consulenza progettuale e giuridica implichi il ricorso ad impegni finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, il Comune interessato potrà affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.
3. All'Unione i Comuni possono attribuire ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la citazione di un dato servizio/funzione/settore, inserita negli atti di trasferimento, implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione.

Articolo 21

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli comunali congiuntamente ai relativi piani di riparto e si perfeziona mediante una deliberazione consigliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergono le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale processo non possa essere svolto con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze in questione, delegando nel contempo all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune dette attività.
4. Al fine della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti, si procede di norma mediante conferenze di servizi.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 22

Rinvio

1. L'Unione riconosce l'applicazione degli istituti di partecipazione previsti dagli Statuti dei Comuni, che i Consigli comunali si impegnano ad uniformare quanto a contenuti.
2. Sino ad avvenuta uniformazione vengono applicati gli istituti di partecipazione e relative norme del Comune che per ultimo ha modificato ed aggiornato il proprio Statuto.

Articolo 23

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la conformità alla normativa vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale o regionale, la Comunità della Val di Non, il Consiglio delle autonomie locali, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 24

Principi

1. L'Unione dispone di Uffici propri e si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

4. L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli Uffici dei Comuni od in altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti.

Articolo 25

Organizzazione degli uffici

1. La dotazione organica e il modello di organizzazione sono predisposti dalla Giunta ed approvati con deliberazione del Consiglio.
2. I settori/aree e gli uffici sono affidati alla responsabilità dei dipendenti sulla base degli incarichi assegnati dal Presidente, sentito il Segretario. Essi coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono loro assegnati o che rientrano nelle prerogative proprie dell'Unione.
3. La revoca delle funzioni di direzione è disposta dal Presidente su proposta del Segretario con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.
4. Con apposito regolamento verranno disciplinati tutti gli aspetti connessi.

Articolo 26

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione dell'Unione è posta in capo al Segretario, individuato in termini individuali o in forma di segreteria collegiale, come disposto dalle norme regionali in materia.
2. Il Segretario sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione. In particolare il Segretario:
 - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elabora, secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
 - d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività;
 - e) coordina il progetto di Unione, anche con riferimento alla gestione dei rapporti con i Comuni e con la Regione;
 - f) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge o dai regolamenti dell'Unione.

Articolo 27

Funzione della direzione di Servizio

1. I dipendenti ai quali venga attribuita la direzione di un Servizio ne divengono responsabili, gestiscono il personale afferente al Servizio e sono tenuti ad attuare quanto determinato negli strumenti di programmazione.
2. I Responsabili di Servizio avanzano proposte per la determinazione e l'utilizzo dei fondi ritenuti necessari per il proprio comparto, gestiscono con responsabilità il budget assegnato e nei limiti dell'autonomia gestionale del proprio Servizio provvedono ad emettere gli atti di propria competenza in base alle norme vigenti.

Articolo 28

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. Essa assicura particolare attenzione alla necessità di integrazione con i processi di riorganizzazione

complessiva del sistema istituzionale determinati da norme provinciali e/o regionali, con particolare riferimento a quanto sviluppato dalla Comunità della Val di Non.

3. In tal senso, la Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro Uffici e mezzi ovvero del personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria o d'ufficio.
4. Il modello di organizzazione così configurato coinvolge l'apparato dei Comuni partecipi all'Unione. Il passaggio delle competenze in determinate materie dai Comuni all'Unione e la conseguente diminuzione dei carichi di lavoro dei Comuni stessi comporta il passaggio d'ufficio dei dipendenti assegnati ai settori transitati, nel rispetto delle disposizioni vigenti e della contrattazione collettiva.

TITOLO VII

GLI ASPETTI FINANZIARI E LA CONTABILITA'

Articolo 29

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La compartecipazione finanziaria da parte dei Comuni, chiamati ad assicurare il pareggio di bilancio dell'Unione, è effettuata secondo criteri stabiliti di volta in volta nei provvedimenti di trasferimento delle competenze, funzioni e dei servizi.
3. L'Unione può svolgere, se richiesta, il servizio finanziario a favore dei Comuni partecipi.

Articolo 30

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Si applicano all'Unione tutte le norme applicabili ai Comuni in materia bilancio e programmazione finanziaria nonché di tesoreria.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Articolo 31

Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, il Consiglio dell'Unione individuerà, per ogni servizio o funzione trasferiti all'Unione stessa, il regolamento da applicarsi, scegliendolo fra quelli in vigore in uno dei comuni aderenti all'Unione, in quanto compatibile ed ove non diversamente disposto dal presente Statuto.

Articolo 32

Approvazione e modifiche del presente Statuto

1. L'approvazione del presente Statuto è deliberata dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ad avvenuta approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni che aderiscono all'Unione.
2. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Le proposte di modifica sono previamente inviate ai Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali si pronunciano entro un termine massimo di sessanta giorni; decorso inutilmente detto termine la risposta si intende negativa.
4. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare in senso difforme dal pronunciamento dei singoli Consigli comunali.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia.